

CAMERA DEI DEPUTATI N. 990

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SERENA

Abolizione della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro sistema fiscale può essere descritto con una sola parola: « inquietante ». Esso ha raggiunto limiti di stoltezza e di iniquità difficilmente descrivibili.

Si sono venute, infatti, a creare delle esigenze fini a se stesse, che hanno comportato la creazione di una vera e propria « bolgia fiscale » costituita da una burocrazia sempre tesa a complicare le cose per dimostrare la propria indispensabilità, e il proprio potere onde aumentare i propri privilegi.

La soluzione sta nell’abolire quelle necessità cervelotiche e di conseguenza i servizi che si rendono necessari per farvi fronte.

Esaminando i bilanci dello Stato e degli enti locali si giungono a censire centinaia di imposte che pesano sugli italiani. Un

numero impietoso che è diventato il simbolo di un fisco dispersivo ed inefficiente creato da persone poco portate al razionale.

La questione ha assunto una rilevanza tanto insopportabile che ormai quasi tutte le forze politiche hanno usato questi argomenti in campagna elettorale.

Sarebbe troppo facile e scontato ricavare da questo scenario impietoso la sola necessità della semplificazione, in quanto un sistema fiscale troppo ramificato è condannato alla comicità e all’inefficienza. Tutti argomenti continuamente e purtroppo inutilmente ribaditi non solo da chi il sistema fiscale lo conosce, ma soprattutto da chi lo subisce con collera.

A rendere diversa questa nuova denuncia è la constatazione che si riparte da zero con una nuova legislatura e soprat-

tutto con una nuova classe politica che ha fatto del fisco una questione centrale della campagna elettorale attraverso le proposte di semplificazione in genere, di cancellazione dei tributi improduttivi, di federalismo fiscale.

Con la proposta di legge si intende avviare l'eliminazione dei tributi inutili e la conseguente semplificazione partendo dal cosiddetto « bollo annuale di circolazione », oggi diventato tassa di possesso sugli autoveicoli.

Per individuare i tributi oggetto della manovra occorre considerare non solo il gettito ed i costi di esazione e di contenzioso, ma serve valutare anche altri costi economici e non, in genere molto pesanti anche se meno evidenti. L'esplosione del numero delle imposte porta gli uffici finanziari a frazionare il lavoro distogliendoli da compiti e da controlli ben più

importanti, mentre nelle aziende l'onere amministrativo sostenuto per gestire balzelli ridicoli toglie spazi agli investimenti, tra i quali c'è anche l'occupazione.

Nel caso della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli la copertura finanziaria può essere ottenuta mediante un aumento molto contenuto dell'imposta di fabbricazione sui carburanti.

Il costo di una esazione, piuttosto complessa per la verifica e per l'uso della sovrabbondante struttura dell'Automobile Club d'Italia (ACI), per la spartizione con le regioni, per l'uso incrociato di poste e di sportelli ACI, viene stimato nel 15 per cento del gettito, per cui la reale percentuale di aumento è inferiore al 13 per cento, pari a circa 200 lire al litro.

Con 250 lire di aumento al litro di carburante è possibile eliminare l'imposta di possesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abolizione della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli).

1. La tassa di possesso annuale sugli autoveicoli è abolita.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante adeguata variazione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione.

2. Gli oneri di cui al comma 1 si intendono pari alla differenza fra il gettito ed i costi di esazione, gestione e contenzioso.

ART. 3.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio regolamento, a stabilire le variazioni di imposta di cui all'articolo 2, comma 1.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015970